



COMUNE DI APPIGNANO

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE.

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi generali e definizioni
- Art. 3 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza
- Art. 4 Notificazione
- Art. 5 Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 6 Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dati
- Art. 7 Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori
- Art. 8 Informativa
- Art. 9 Sicurezza e accesso ai dati
- Art. 10 Diritti dell'interessato
- Art. 11 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 12 Comunicazione e diffusione di video e immagini
- Art. 13 Tutela
- Art. 14 Provvedimenti attuativi
- Art. 15 Norma di rinvio
- Art. 16 Modifiche regolamentari
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

Principi generali e definizioni

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- a) **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali.
- b) **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività di interesse pubblico, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- f) per "**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n° 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- g) per "**titolare**", il Comune, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- j) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato

- identificato o identificabile;
- n) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - o) per "**Codice**", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine di:
 - a) prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di sicurezza urbana;
 - b) tutelare i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, il patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) rilevare eventuali infrazioni al codice della strada o situazioni caotiche o di imminente pericolo causate dalla circolazione veicolare in modo da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale;
 - d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico;
 - e) attivare uno strumento di supporto al sistema di protezione civile nel territorio comunale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 4

Notificazione

1. Il Sindaco pro-tempore del Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso l'impianto di videosorveglianza, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Responsabile della Polizia Municipale-Area di Vigilanza in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.
3. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione della registrazione.
4. Gli incaricati sono nominati nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Municipale tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
5. Preliminarmente all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati al corretto uso dei sistemi, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente regolamento.
6. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
7. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
8. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.

Art. 6

Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6.

2. I dati personali sono raccolti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero e possono essere dotate di brandeggio (in verticale e orizzontale) e di zoom ottico e digitale. Possono essere dotate di dispositivo infrarosso per la visione notturna.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso il Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini verranno visualizzate su monitor e videoregistrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento anche quando la sala di controllo non è presidiata. Al termine del periodo stabilito dal successivo comma 6 il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

6. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata al termine massimo di sette giorni successivi alla rilevazione effettuata dal sistema, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

7. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca degli autori responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti commessi e alle relative indagini per il tempo strettamente necessario.

8. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti, previa cancellazione delle immagini registrate.

Art. 7

Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal responsabile o suo delegato ed eseguite dai tecnici della ditta

incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.

2. La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate all'art. 3 comma 2 lett. a) e b).

3. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi :

- a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione di ciascuna telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo a causa dello spostamento dei soggetti interessati;
- b) comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.

4. Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

5. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di ripresa all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati presso le Scuole se non negli orari di chiusura degli Istituti a garanzia del diritto alla riservatezza dello studente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 249/98, e a tutela dei minori.

7. Sarà cura del Responsabile dell'impianto, o suo delegato, sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

8. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati personali, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2.

9. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

10. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione diretta, senza intervento di agente accertatore, di sanzioni amministrative per violazioni al

Codice della Strada.

11. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari in capo al responsabile e agli incaricati del trattamento, salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8

Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine il Comune provvederà ad affiggere in modo chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale un'adeguata segnaletica su cui è riportata la dicitura "Comune di Appignano - Area videosorvegliata" nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

2. L'Amministrazione comunale comunica ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, così come eventuali incrementi dimensionali dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo mediante:

- installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1;
- pubblicazione dell'informazione sulla rete civica comunale www.comune.appignano.mc.it
- comunicazione mediante altri mezzi di diffusione locale.

Art. 9

Sicurezza e accesso ai dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza del territorio sono custoditi ai sensi dell'art. 6 comma 5.

2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi, né banche dati o altre periferiche.

3. La stazione di controllo e archiviazione dei dati è situata presso il Comando di Polizia Municipale in locale chiuso a chiave, non accessibile al pubblico e dotato d'impianto d'allarme.

4. I supporti sui quali sono memorizzati i dati acquisiti mediante utilizzo dell'impianto di videoregistrazione ai sensi dell'art. 6 comma 7 sono consegnati da parte del responsabile del trattamento o da proprio delegato all'autorità giudiziaria o agli organi

di polizia giudiziaria richiedenti in modo controllato e con misure atte a garantire la protezione dei dati, con acquisizione di dichiarazione di presa in carico dei supporti. Eventuali supporti di memorizzazione che rimangano nella disponibilità del responsabile del trattamento, per esigenze di tutela della sicurezza urbana ovvero per esigenze di natura investigativa, devono essere conservati in apposita cassaforte o comunque in luogo protetto e non accessibile.

5. L'accesso al locale ove sono ubicati gli strumenti elettronici e ai dati è consentito esclusivamente al titolare, al Responsabile, agli incaricati e alle persone appositamente autorizzate per iscritto dal Responsabile del trattamento.

Sono autorizzati, ai sensi del comma precedente:

- a) il personale incaricato allo svolgimento di attività o servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento;
- b) l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice penale;
- c) il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, questi ultimi ai fini dell'attività ma previa autorizzazione all'accesso nominativa e sotto controllo del personale incaricato.

6. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Nel caso in cui sia necessario effettuare operazioni di manutenzione del sistema di videosorveglianza i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e comunque in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

7. Gli incaricati del trattamento hanno facoltà di accedere al sistema di videosorveglianza nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e necessità e delle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.

8. Il Responsabile, nel designare per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento, individua diversi livelli di accesso, in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite al singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es.: registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom ecc.).

9. Ai fini dell'accesso diretto al sistema di cui al comma precedente devono essere utilizzate le credenziali di autenticazione informatica (user-id e password) assegnate personalmente e deve essere rispettato l'obbligo del segreto e della riservatezza sulle informazioni acquisite nei limiti dello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, evitando di accedere a dati non necessari.

10. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza. Le stesse cautele sono richieste per

la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Art. 10

Diritti dell'interessato

1. In relazione a quanto previsto dal Titolo II del Codice, chiunque ne abbia interesse, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. c) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute o impossibilitate legalmente all'esercizio dei propri diritti, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. La persona che agisce per conto dell'interessato allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento

dell'interessato. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà una delle azioni previste dall'art. 16 comma 1 del Codice.

Art. 12

Comunicazione e diffusione di video e immagini

1. La comunicazione di video e immagini, secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 2 e 3 del Codice è ammessa solamente nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento. Qualsiasi richiesta di acquisizione di informazioni estratte dai supporti di memorizzazione deve essere opportunamente motivata.

2. Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di immagini e fotogrammi ripresi dal sistema di videosorveglianza, da parte di forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 comma 2 del codice, ove motivata da finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. In via eccezionale possono essere diffuse immagini o foto riprese con il sistema di videosorveglianza esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'articolo 5 comma 1 del presente regolamento.

Art. 14

Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 16

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.